

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO FERRUCCI"

Via Puccini, 196 - 51036 Larciano (PT) - TEL: 0573/838334

E-mail: ptic81300l@istruzione.it - Pec: ptic81300l@pec.istruzione.it -
<http://www.icferruccilarciano.edu.it>

C.F. 80007970470 - C.M. PTIC81300L - C.U.U. UFIR2D

Circ. n. 223

Larciano, 03 marzo 2023

Ai docenti
Al Sito web
Al DSGA
Agli Atti

Oggetto: fotografie degli alunni e tutela della privacy

Si ricordano alcune indicazioni in materia di tutela dell'immagine e della privacy, con riferimento alle fotografie ed ai filmati in ambiente scolastico.

Documentazione di attività didattiche:

Gli insegnanti sono autorizzati a **fotografare** e/o **filmare** gli alunni in contesti scolastici per scopi didattici legati alle attività programmate dalla scuola. Le immagini possono essere esposte all'interno dei plessi al fine di documentare lo svolgimento della programmazione didattica e i progressi dei bambini.

Le fotografie saranno conservate **all'interno della scuola per il tempo strettamente necessario** con riferimento alle finalità didattiche e di documentazione.

Non è consentito alle insegnanti conservare le immagini in formato digitale sui propri device (telefoni, computer, tablet ecc.), o portarle al di fuori dei locali scolastici. A tutela della privacy dei bambini, non è inoltre consentito a nessuno di appropriarsi delle immagini.

Immagini di recite e feste scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite o le feste scolastiche. Le immagini, in questi casi, sono **raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.**

Fotografia di fine anno

È tradizione effettuare, a fine anno, a spese delle famiglie, una fotografia di gruppo degli alunni.. A tale scopo nei plessi interessati si potrà incaricare un fotografo professionale e sarà cura dello stesso raccogliere le adesioni dei genitori e riscuotere dagli stessi quanto a lui dovuto.

Si ricorda che, anche in questo caso, le immagini sono **raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.**

Responsabilità

Si ricorda a genitori ed insegnanti che qualsiasi uso delle immagini degli alunni diverso da quanto indicato nella presente comunicazione è contrario alle norme e viene assunto da chi lo pone in essere sotto la propria personale responsabilità.

Di seguito un interessante contributo del DPO dell'Istituto a riguardo:

Con l'occasione di segnalarvi questo interessante articolo, con allegato un comodissimo *vademecum* pubblicato sul sito orizzontescuola.it, ci fa piacere e ci conforta osservare che i contenuti ed i riferimenti qui di seguito riportati, coincidono con le osservazioni che ormai da diverso tempo vi abbiamo presentato durante i nostri corsi ed i colloqui intercorsi con i Vostri Istituti su questo delicato tema.

L'argomento è ancora attuale, pertanto si ribadisce:

massima attenzione qualora si voglia procedere alla pubblicazione di materiale audio/foto/video relativamente ad alunne ed alunni da parte della Scuola!

Pubblicazione delle foto degli studenti, come fare?

Le scuole possono pubblicare foto e video? E se è possibile, solo sul sito web della scuola o anche nei social network? Come si possono pubblicare le foto e i video in ottemperanza alla normativa? Un'ottima sintesi la troviamo in un pregevole *vademecum* allegato. Ma vediamo assieme quali sono, in primis, i riferimenti normativi da richiamare e, congiuntamente, la motivazione per la quale è necessaria la massima accortezza nel gestire le fotografie e, principalmente, la loro diffusione.

Riferimenti normativi

Il comma 1 dell'art. 2-ter del codice della privacy (così come modificato dal D.Lgs 101/2018) recita: "La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Ciò significa che per le scuole non è previsto il "consenso" per il trattamento. Inoltre, il comma 3 dell'art. 2-ter dello stesso codice recita: "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1". Allo stato attuale della normativa, quindi, la pubblicazione di foto e video in cui gli alunni sono identificabili non è ammessa. Non è altresì ammessa la richiesta di consenso.

Comunicazione di una attività e diffusione dei risultati (sul WEB)

È importante puntualizzare la differenza tra:

- comunicazione dei risultati di un'attività
- loro diffusione (con particolare riferimento al WEB).

Cosa comporta la comunicazione della foto?

La comunicazione delle foto comporta "il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati [...] una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata".

La diffusione invece comporta "il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati". Farlo sul WEB, addirittura, comporta una loro distribuzione a livello globale.

Esigenze e casistiche da gestire

Analizziamo, adesso, quelle che sono le casistiche specifiche.

Caso in cui tv o giornali riprendono eventi

SE a riprendere gli eventi sono tv, fotografi della carta stampata e giornalisti, tali soggetti operano seguendo una normativa di tipo privatistica e sottostanno a precise norme legate alla loro specifica attività. Praticamente, sono titolari autonomi. In questo caso sarebbe più utile raccogliere dalle famiglie una liberatoria destinata proprio all'emittente televisiva, al giornalista o alla testata giornalistica. Questi ultimi dovrebbero fornire alla scuola o ai soggetti da riprendere una informativa. Tranne che non si tratta di eventi pubblici in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

E quando i genitori fotografano durante eventi scolastici?

I genitori possono realizzare fotografie e videofilmati ma utilizzarli solo in ambito familiare o amicale. Per diffonderli avrebbero bisogno del consenso esplicito da parte dei genitori degli altri ragazzi o, comunque, da chi è ritratto nella foto o ripreso nel video.

Caso fotografo per foto di classe

Cosa capita nel caso ci sia l'intervento in classe di un fotografo? Esistono due tipologie di casistiche:

- **Caso a): fotografo pagato dalla scuola:** bisogna nominarlo "Responsabile del trattamento" e allegare la nomina al contratto d'opera.
- **Caso b): fotografo pagato dai genitori:** il fotografo agisce come "titolare autonomo" e la scuola, non effettuando alcun trattamento, lo "ospita" solo.

Il fotografo, l'informativa e i genitori

Il fotografo stesso, nel caso denominato (b) dovrebbe fornire l'informativa ai genitori e preoccuparsi di ritirare la liberatoria (magari con l'ausilio della scuola che potrebbe aiutare nella loro raccolta). È importante raccogliere formale richiesta da parte di una rappresentanza dei genitori che chiedono l'accesso del fotografo "nome e cognome" per le foto annuali.

Come si oscurano i volti da una foto?

- Nulla di più semplice: esiste un servizio online gratuito: <https://www.facepixelizer.com/> Il sito riconosce automaticamente i volti presenti nella foto che si caricano. Basta caricare la foto e scegliere se sfocare i volti o "pixellizzarli" automaticamente.
- Con <https://www.facepixelizer.com/> si possono usare anche impostazioni manuali. I dettagli relativi al loro funzionamento sono fuori dall'obiettivo del presente documento.
- Altra applicazione utile per nascondere i volti: [https://www.fotoeffetti.com/cat-modificare-foto/nascondere i volti nelle foto](https://www.fotoeffetti.com/cat-modificare-foto/nascondere-i-volti-nelle-foto)

Ulteriori approfondimenti (motivazioni di natura pratica)

Perché è importante pubblicare foto in cui gli alunni non siano identificabili? Oltre a quanto sopra detto, si legge nel vademecum che esistono motivi di natura pratica che coinvolgono l'effettivo controllo delle foto una volta pubblicate:

- **uso illegittimo da parte di terzi:** altri soggetti, per quanto illegalmente, potrebbero copiare le foto da noi pubblicate e inserirle in contesti non esattamente istituzionali;
- **cancellazione periodica delle foto e dei video:** bisogna ricordare che, così come ogni altro trattamento di dati personali, la pubblicazione di foto (se fossero non oscurate) dovrebbe avere un termine: le foto andrebbero quindi eliminate dal(i) sito(i) all'esaurimento delle relative finalità. Se si tratta di promozione dei risultati di un progetto, ad esempio, un termine ragionevole è un paio di anni. Ciò significa che la scuola dovrebbe ricordarsi periodicamente di cancellare le foto più vecchie di un certo periodo. Riteniamo plausibile che ciò possa essere fatto (o venga fatto) nel sito della scuola ma riteniamo meno plausibile che la scuola le elimini da facebook o da altro social network, all'interno dei quali si corre il rischio di accumulare una enorme quantità di dati personali in maniera illegittima;
- **esercizio, da parte di un genitore, del diritto di opposizione a parti del trattamento:** a seguito dell'esercizio del diritto di un genitore a non consentire le riprese del proprio ragazzo(a), la scuola dovrebbe risalire a ogni foto che contenga il ragazzino in questione e che sia stata pubblicata nel sito, in facebook o in qualsiasi altro social collegato con l'Istituto.

Si allega alla presente il VADEMECUM PUBBLICAZIONE FOTO.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Federica Bonacchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993